

Ora si tratta del primo che finisce: « in conformità di quanto è prescritto dall'articolo 9. »

Ora ella propone di dire:

« Questo repertorio sarà esente dalla tassa di bollo, » ed è cosa di cui si tratta nel secondo membro dell'articolo.

La Commissione accetta questo emendamento?

CAPRIOLO. Sì!

PRESIDENTE. Con queste modificazioni, se non vi è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo.

(È approvato.)

« CAPO II. Della tassa posta in genere sulle società anonime ed in accomandita per azioni. »

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. « Art. 12. Ad eccezione delle compagnie di assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi cinquanta per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intero. »

MASSARANI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

A questo articolo intenderei di proporre un emendamento, il quale estenderebbe l'obbligo di pagare la tassa stabilita da questo articolo anche alle società che si occupano di operazioni di assicurazione, quando sono a premio fisso, perchè anche queste versano in affari di commercio e d'industria.

Parmi però che questo emendamento sia strettamente connesso col riconoscere che la tassa speciale inflitta alle compagnie di assicurazione dall'articolo 24 è unicamente un surrogato delle tasse comuni del bollo e del registro. In questo caso il mio emendamento parmi sarebbe giusto, perchè, essendo queste compagnie esonerate dal bollo, dovrebbero per altro soggiacere come compagnie di commercio alla tassa sul capitale.

Ora, dipendendo la mia mozione dall'adozione del principio del surrogato, principio che non può convenientemente trovar sede se non all'articolo 24, io proporrei che venisse anzitutto in discussione questo articolo 24, affinchè, decisa la questione di principio intorno al surrogato, si potesse poi fare o no luogo all'emendamento che io proporrei all'articolo 12.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani propone che sia deferita la discussione dell'articolo 12?

MASSARANI. Siccome all'articolo 12 seguono altri intimamente connessi, converrebbe cominciare col discutere l'articolo 24, e poi, ammessa la massima del surrogato all'articolo 24, o rigettata, comunque avvenga, si procederà innanzi nella discussione dell'articolo 12 e di tutti i successivi. Ciò non porterebbe nessun incaglio; non si farebbe che interpolare alla discussione il solo articolo 24, il quale tende a stabilire un principio.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani intende di proporre un emendamento all'articolo 12; e, siccome questo emendamento dipende dalla massima che sarà decisa dall'articolo 24, così chiede, come mozione d'ordine, che l'articolo 24 sia discusso prima dell'articolo 12.

NINCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

NINCHI. Io propongo di limitare la tassa sulle società in accomandita, la quale proposta mi sembra pregiudizievole a

quella dell'onorevole Massarani, giacchè, se le società in accomandita non dovessero essere colpite dalla tassa, allora certamente non sarebbe più il caso di parlare, nei successivi articoli, dell'applicazione di questa tassa.

PRESIDENTE. Si oppone alla mozione d'ordine del deputato Massarani?

NINCHI. Vorrei che venisse ora discusso il mio emendamento, il quale avrebbe per iscopo di esonerare le società in accomandita da qualunque siasi tassa.

PRESIDENTE. Il suo emendamento verrà discusso poi dopo; si limiti ad addurre quelle ragioni che crede opportune perchè si respinga la proposta Massarani, ma non più di questo.

NINCHI. Mi pare che, potendo essere le società d'assicurazioni tanto in accomandita che anonime, se prima non sia stabilito che le società d'assicurazioni anonime, che sono o di una natura o dell'altra, vadano soggette od esenti dalla tassa, non si possa passare a deliberare sull'emendamento Massarani.

PRESIDENTE. Allora combatte la proposta Massarani?

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSARANI. Farò osservare all'onorevole preopinante che, decisa la questione la quale trova luogo all'articolo 24, rimane ancora a discutersi se le società industriali e commerciali debbano essere soggette ad una tassa sul capitale; e quindi, venendo poscia in discussione l'articolo 12, l'onorevole Ninchi avrà pienissima libertà di proporre qualsiasi mozione a questo riguardo.

La mia mozione sull'ordine della discussione aveva solo per iscopo di far premettere l'articolo il quale sancisce un principio agli altri i quali stabiliscono disposizioni che da questi principii debbono più o meno informarsi.

Io spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole preopinante non insisterà più nella sua opposizione.

NINCHI. Persuaso dagli schiarimenti datimi dal signor Massarani, non fo ulteriore opposizione a che venga proposto prima il suo emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Confesso il vero, che io non giungo a comprendere lo stretto rapporto che trova l'onorevole Massarani tra il disposto dell'articolo 24 ed il disposto dell'articolo 12.

Veramente mi duole di trovarmi così spesso in disaccordo con persona che ha portato, co'suoi discorsi, nella presente discussione così largo tributo di dottrina e d'ingegno.

L'articolo 12 stabilisce la tassa intorno ai capitali delle società rappresentati dalle azioni messe in corso.

L'articolo 24 dispone che col pagamento di detta tassa le società non pagheranno tassa di registro, come alle disposizioni della legge comune sul registro saranno pur sottratti gli atti d'assicurazione tassati colla presente legge.

Ora io non intendo perchè non si possa qui esaurire intero il subbietto contemplato dall'articolo 12, senza aver prima discusso ciò che è scritto nell'articolo 24.

L'unica questione che intorno all'articolo 12 può farsi, ed alla quale già veggio che accenna l'onorevole Massarani, si è se le azioni delle società d'assicurazione debbano andare soggette alla tassa speciale sulle azioni delle altre società, ovvero debbano esserne esenti, come si fanno esenti in detto articolo. Ma questa questione è indipendente affatto dal disposto dell'articolo 24, perchè, o la Camera rigetti la eccezione fatta nell'articolo 12 o non la rigetti, il disposto dell'articolo 24 rimarrà qual è, e solamente nella seconda parte